

(N. 845-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1950

Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — In relazione alla Convenzione stipulata tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco per il regolamento del transito nel settore stradale tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, è stato successivamente concluso un altro accordo per regolare il transito ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen). Questa Convenzione è andata in vigore con uno scambio di note del 24 maggio 1949.

L'accordo era stato in precedenza discusso e trattato all'epoca della visita del Ministro degli Esteri austriaco a Roma e sempre in relazione agli accordi di Parigi tra il Presidente De Gasperi e il Ministro Grüber, richiamati dall'articolo 10 del Trattato di pace.

Le clausole di questa Convenzione sono più

semplici di quelle della Convenzione per il transito stradale, perchè avvenendo il transito dei viaggiatori e delle merci attraverso la linea ferroviaria, non possono essere sollevate eccezioni sul limite di tempo da impiegarsi ed inoltre il controllo dei bagagli alla partenza e all'arrivo resta molto semplificato. Senza dubbio anche questo accordo tende a facilitare i buoni rapporti tra l'Italia e l'Austria, rimuovendo qualunque causa di incidenti nell'Alto Tirolo, e quindi attenuando sensibilmente la cosiddetta « questione dell'Alto Adige ». Il contribuire a raggiungere questo scopo è motivo più che sufficiente per giustificare tali accordi, che non intaccano menomamente il diritto di sovranità dell'Italia nell'Alto Adige. Per questi motivi, onorevoli colleghi, la Commissione vi propone di approvare l'Accordo che viene sottoposto al vostro esame.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen) conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 24 maggio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambio di Note suddetti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 novembre 1948.